


STATUTO
DELLA CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DELLA LIGURIA

Art. 1 (Costituzione e sede)


1. E' costituita la Camera degli Avvocati Tributaristi della Liguria che ha sede legale Genova, Salita Santa Caterina n. 6 interno 2/b.
2. La Camera è un'organizzazione volontaria costituita dagli Avvocati iscritti all'albo forense e dei praticanti Avvocati iscritti nel relativo registro che coltivano prevalentemente il diritto tributario.
3. La Camera ha una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative con esclusione di qualsiasi vincolo o temporaneità nella partecipazione alla vita associativa e nel diritto di voto degli associati per le modifiche dello statuto, per l'approvazione del bilancio, la nomina degli organi direttivi e la formulazione dei regolamenti.
4. La Camera degli Avvocati Tributaristi della Liguria aderisce all'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT), previa approvazione dei competenti organi statutari di quest'ultima.

Art. 2 (Scopi)

1. La Camera esclude ogni fine di lucro ed ha per scopi:
 - a) promuovere la conoscenza dei principi fondamentali del diritto tributario italiano ed internazionale, con particolare riguardo alle fonti sovranazionali derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea, al Consiglio d'Europa, all'OCSE, nonché ai trattati internazionali contro la doppia imposizione e lo scambio di informazioni di carattere fiscale;
 - b) promuovere la pari dignità del processo tributario rispetto ai processi ordinari, civile, penale ed amministrativo;
 - c) promuovere, nell'ambito del processo tributario, nelle procedure amministrative di accertamento ed applicazione delle sanzioni, nonché nell'ambito del procedimento penale tributario, i principi del giusto processo, del diritto di difesa, del ne bis in idem, del nullum crimen sine lege, espressi nella Costituzione Italiana, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nella Convenzione Europea dei Diritti Umani;



- d) assicurare la tutela dei diritti di difesa del contribuente, sia nella fase amministrativa sia nella fase giurisdizionale;
- e) valorizzare il ruolo e la professionalità dell'avvocato tributarista ed operare per la tutela degli interessi dell'avvocatura nelle forme più idonee;
- f) operare per l'attuazione di un'autentica riforma culturale e strutturale del rapporto fisco-cittadino al fine di realizzare completamente il passaggio da un modello autoritario ad un modello partecipativo;
- g) contribuire con convegni, congressi, conferenze, premi, borse di studio, seminari, pubblicazioni periodiche e, specialmente, con scuole o corsi di specializzazione in diritto e processo tributario, da promuovere anche di concerto con i consigli dell'ordine degli avvocati, le università e le associazioni dell'avvocatura, le istituzioni nazionali ed internazionali e le associazioni che, in Italia e all'estero, condividono le suddette finalità, alla formazione dei giovani avvocati tributaristi e all'approfondimento continuo dei temi più rilevanti da parte degli avvocati tributaristi;
- h) instaurare rapporti con la Magistratura Tributaria per la migliore organizzazione e per promuovere gli altri scopi della Camera;
- i) instaurare rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per agevolare la partecipazione del contribuente e per promuovere gli altri scopi della Camera;
- j) richiedere la presenza della Camera in sede di elaborazione, studi e proposte in materia di legislazione tributaria regionale in modo che sia assicurato il contributo della conoscenza e dell'esperienza della categoria;
- k) curare la pubblicazione di periodici scientifici e d'informazione, avvalendosi anche di mezzi informatici e telematici;
- l) assicurare contatti di collaborazione e di impulso con le altre Camere degli Avvocati Tributaristi costituite sul territorio nazionale, con l'Unione delle Camere degli Avvocati Tributaristi, nonché con il Consiglio Nazionale Forense ed altri Organismi dell'Avvocatura;
- m) intrattenere rapporti con analoghe Associazioni, anche internazionali, o appartenenti ad ordini professionali diversi da quello degli Avvocati, favorendo gli scambi di esperienze professionali e formative.
- n) promuovere il profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti, fermo restando il divieto di rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.




pagamento della quota associativa annuale.

3. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare i regolamenti della Camera;
- b) eleggere il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Proibiviri e, ove necessario, il Collegio dei Revisori dei conti;
- c) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Camera, sottoposti alla sua specifica approvazione dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare i bilanci preventivi e consuntivi.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo. Il predetto termine può essere prorogato dal Consiglio Direttivo per comprovate esigenze.
5. La convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere richiesta al Presidente da almeno un terzo dei soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.
6. La convocazione dell'Assemblea ordinaria è comunicata almeno quaranta giorni prima, a mezzo posta raccomandata o con e-mail con conferma di ricezione da inviarsi ad ogni iscritto. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci ordinari aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto; sono ammesse deleghe. All'assemblea sono convocati altresì i soci onorari i quali hanno diritto di parola, ma non vengono conteggiati ai fini della verifica della valida costituzione dell'Organo e non sono ammessi al voto.
8. In seconda convocazione, da effettuarsi trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Ogni delegato ha diritto ad un voto; sono ammesse deleghe. All'assemblea sono convocati altresì i soci onorari i quali hanno diritto di parola, ma non sono ammessi al voto.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera o dal Vicepresidente più anziano presente ed in caso di loro assenza o impedimento, da uno dei delegati intervenuti e designato dalla maggioranza dei presenti.




10. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
11. Di ogni Assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Art. 6 (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento della Camera e sulle modalità di liquidazione.
2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata o con e-mail con avviso di ricezione spedita ai soci ordinari almeno venti giorni prima dell'adunanza.
3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei delegati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni delegato ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.
4. In seconda convocazione, da effettuarsi trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando è presente la metà dei delegati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni delegato ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.
5. In entrambe le convocazioni sono invitati altresì i soci onorari in quali hanno diritto di parola ma non di voto.

Art.7 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ed ha la rappresentanza della Camera. Presiede l'Assemblea, il Comitato dei Presidenti ed il Consiglio Direttivo.
2. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto.
3. Il Presidente è coadiuvato da uno o più Vicepresidenti eletti dall'Assemblea. Il Presidente ed i vice presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
4. Uno dei Vice presidenti, su designazione dell'assemblea, svolge funzioni vicarie del Presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, esercita le funzioni del Presidente.
5. Il Presidente ed il Consiglio direttivo possono delegare parte delle loro funzioni al Vice presidente vicario.



Art. 8 (Segretario)

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea; dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente solo una volta.
2. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e dell'Assemblea ed esegue le stesse deliberazioni; espleta gli incumbenti relativi alle convocazioni ed elezioni degli organi della Camera nonché tutte le attività assegnategli dallo Statuto e ne custodisce gli atti e i documenti.
3. Il Segretario inoltre cura l'aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla Camera che contenga oltre alle generalità, gli indirizzi, i telefoni, i fax, le e-mail e i siti web degli stessi.

Art. 9 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea; dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente solo una volta.
2. Egli cura l'amministrazione del patrimonio ed ha la responsabilità della cassa della Camera.
3. Esegue le decisioni di spesa adottate dai competenti organi della Camera.
4. Predispose le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo da inviare al Consiglio Direttivo, che, preve eventuali integrazioni, delibera in proposito per poi sottoporli all'approvazione definitiva dell'Assemblea.

Art. 10 (Consiglio Direttivo)




1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 3 componenti eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari nonché dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere che sono membri di diritto.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora sia fatta richiesta da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti del Consiglio ed in ogni caso almeno una volta l'anno. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente con lettera raccomandata o con e-mail con avviso di ricezione spedita almeno quindici giorni prima. In caso di urgenza, detto termine è ridotto a sette giorni.
4. Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco

delle materie da trattare.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Camera.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare dal verbale sottoscritto da chi lo ha presieduto e dal Segretario.
7. Copia del verbale di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere trasmessa, a cura del Segretario, ad ogni componente nel termine di venti giorni ed essere tenuta a disposizione dei Soci.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per tele conferenza, video conferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat). La sottoscrizione del verbale viene effettuata dai componenti che partecipano a distanza mediante apposizione di firma digitale sul verbale redatto in forma di documento informatico sottoscritto dal Segretario inviato loro al termine della seduta e restituito firmato a mezzo di e-mail. Il segretario attesta la conformità all'originale della copia cartacea del suddetto documento informatico che inserisce nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie diverse da quelle espressamente riservate agli altri organi e su tutte le attività da realizzarsi per il raggiungimento delle finalità sociali; in particolare:
 - a) delibera in via autonoma sugli indirizzi e sulle direttive generali della Camera;
 - b) delibera la realizzazione di corsi di specializzazione, di aggiornamento, di convegni, di seminari, di giornate di studio, di premi e di borse di studio;
 - c) delibera la costituzione di Comitati Scientifici, di Commissioni di studio nominando i componenti effettivi preferibilmente tra i Soci della Camera ed eventualmente aggregandovi studiosi o avvocati estranei;
 - d) predispone, con l'ausilio del Tesoriere, le bozze di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 - e) Delibera sull'applicazione delle sanzioni disciplinari proposte dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera c).

Art. 11 (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, scelti, di



preferenza, tra i soci più anziani.

2. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Camera.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Segretario e si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di tre componenti.
4. La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, è fatta a cura del Presidente del Collegio a mezzo raccomandata o con e-mail con avviso di ricezione spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, o di necessità, almeno cinque giorni prima.
5. Per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.
6. Spetta al Collegio dei Probiviri, ove ne è richiesto:
 - a) interpretare le norme statutarie e regolamentari eventualmente emanate;
 - b) risolvere qualsiasi controversia insorta tra i soci attinente alla vita associativa, ovvero tra la Camera e i soci o ancora tra gli Organi della Camera fra di loro e nei confronti dei soci;
 - c) istruire i procedimenti disciplinari e proporre le relative sanzioni al Consiglio Direttivo.
7. Avverso i provvedimenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) si può proporre ricorso all'Assemblea. Le riunioni del Collegio dei Probiviri possono svolgersi anche per teleconferenza, video conferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat).

Art. 12 (Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori è un organo eventuale della Camera nominato dall'Assemblea allorché per due esercizi consecutivi vengano superati almeno due dei seguenti limiti:
 - a) Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale sia superiore ad € 110.000;
 - b) Il totale delle entrate comunque denominate (quote associative ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, ecc.) sia superiore ad € 220.000;
 - c) La Camera abbia un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiore a 4 unità.
2. L'obbligo della nomina di un organo di controllo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni

di Presidente, e due supplenti, eletti dall'Assemblea. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Spetta al Collegio dei Revisori dei conti:

- a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale della Camera anche partecipando, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo della Camera;
 - b) di redigere la relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo della gestione annuale.
4. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno; in ogni caso su richiesta di due componenti. Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi anche per tele conferenza, video conferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat)

Art. 13 (Quote associative)


1. Ciascuna socio ordinario è obbligato a versare una quota *una tantum* all'atto dell'iscrizione ed una quota associativa annuale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno nella misura degli importi deliberati dal Consiglio Direttivo.
2. La quota associativa è intrasmissibile.
3. Ciascun socio ordinario è obbligato altresì a corrispondere le quote associative straordinarie collegate alla realizzazione di eventi, se e nella misura che risulteranno da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Patrimonio)

1. Le entrate della Camera sono costituite da: quote e contributi dei singoli iscritti; contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed extracomunitari; liberalità, legati, eredità, erogazioni e ogni altro provento derivante dalle attività svolte; redditi derivanti dal patrimonio.

Il patrimonio dell'a Camera è costituito dai beni facenti parte della dotazione, da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni diritto o rapporto che ad essa facciano capo. Durante la vita della Camera non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 15 (Bilancio)



1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale preventivo ed uno consuntivo.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere, per poi sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Camera, nel rispetto del principio economico della competenza e dei principi della trasparenza e chiarezza nei confronti degli iscritti.
4. Copia dei bilanci deve essere messa a disposizione degli iscritti insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.


Art. 16 (Incompatibilità)

1. La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere della Camera e la qualità di componente del Consiglio Direttivo sono incompatibili con:
 - a) la carica di Presidente del Consiglio Nazionale Forense e di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
 - b) la carica di dirigente di Associazioni forensi;
 - c) la funzione di Parlamentare, la carica di Ministro o Sottosegretario di Stato.

Art. 17 (Gratuità delle cariche)

1. Nessuna carica comporta retribuzioni di sorta.
2. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni.
In ogni caso, il rimborso delle spese deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, ratificato da questo nella prima sua riunione su proposta del Presidente. Sono comunque rimborsabili solo le spese specificatamente documentate.

Art. 18 (Regolamenti)



1. Per l'applicazione dello Statuto si possono redigere uno o più regolamenti i quali devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
2. Ciascun organo può proporre all'Assemblea l'approvazione di regolamenti attinenti al proprio funzionamento interno.
3. I regolamenti generali destinati a disciplinare la vita della Camera, l'uso dei beni sociali, sia materiali che immateriali, da parte degli iscritti, le modalità di accreditamento di eventi e/o di concessione del logo o del patrocinio della Camera, sono adottati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 19 (Scioglimento e liquidazione)

1. La Camera si estingue secondo le modalità del Codice Civile:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.
2. Nel caso di scioglimento della Camera alle operazioni di liquidazione provvederanno il liquidatore o i liquidatori nominati dall'Assemblea straordinaria, i quali dovranno devolvere le eventuali attività residue solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 (recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione o per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di ammissione alla Camera.
2. Il socio può recedere in ogni momento dalla Camera, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo presso la sede sociale. Il recesso decorre dalla data di ricezione della suddetta comunicazione.
3. Il socio può essere escluso dalla Camera per gravi motivi ovvero per il perdurante mancato pagamento dei contributi dovuti. Costituisce in ogni caso motivo di esclusione del socio ordinario l'avvenuta cancellazione dall'Albo; è comunque facoltà per il socio cancellato dall'Albo di richiedere al Consiglio Direttivo l'iscrizione alla Camera in qualità di socio onorario.



4. Costituisce grave motivo di esclusione, che non consente la permanenza dell'iscritto neppure nella qualità di socio onorario, la radiazione dall'Albo degli Avvocati e l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per un periodo superiore ad un anno.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio dei Probiviri ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera c)
6. Avverso tale esclusione il socio escluso può proporre ricorso all'Assemblea: in tal caso il Presidente deve inserire all'ordine del giorno della successiva assemblea utile (ordinaria o straordinaria) il punto relativo alla decisione del ricorso del socio escluso. In caso di conferma dell'esclusione da parte dell'Assemblea, gli effetti retroagiscono e decorrono dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 21 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle norme di legge in materia.

Mario Bald.
Alto
Stro
Luca
Stro
Stro